

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA "VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI". ISTITUZIONE DELLA D.E.C.O. DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE.

ART. 1 – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE.

- 1** Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli enti locali approvato con D.Lvo. 18/08/2000 n. 267, tra i propri fini istituzionali, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alla attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
- 2** il Comune, a questo riguardo, assume iniziative che, nel rispetto delle normative vigenti comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
- 3** In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a)** dall'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo Comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O (Denominazione Comunale di origine);
 - b)** della promozione nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo della loro tradizione siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 4 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c)** d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo siano meritevoli di attenzione;
 - d)** di promuovere e sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle compatibilità di bilancio e ricercando forme di sponsorizzazioni da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, pubblici e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia del beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari che non abbiano alcun fine di lucro.
 - e)** di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre la sua qualità della produzione.

ART. 2 – ISTITUZIONE DI UN ALBO COMUNALE DELLE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI.

Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 4, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

- 2** L'iscrizione è condizionata al parere favorevole della commissione di cui all'art.4. L'iscrizione nell'albo costituisce presupposto per il rilascio di qualsiasi contributo da parte del Comune di Minucciano. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio Comunale per almeno 4 anni consecutivi ovvero che, previo parere favorevole della Commissione, promuovono in base ad un progetto prodotti tipici.

ART. 3 – ISITUZIONE DEL REGISTRO De.C.O.

- 1 Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari segnalati e denominati.

ART. 4 – LE SEGNALAZIONI AI FINE DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO:

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di origine) per tutti i prodotti e le iniziative segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.
3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una commissione nominata da Sindaco composta da un massimo di cinque membri e presieduta dal Segretario comunale. Nella commissione sono di norma rappresentati gli esperti del settore agro-alimentare e gli operatori in forma singola ed associata. La commissione approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolati per la concessione della De.C.O.
4. I prodotti segnalati e denominati possono fregiarsi del titolo De.C.O. (Denominazione Comunale di origine). Svolge la funzione di segretario verbalizzante il responsabile del procedimento.

ART. 5 – LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.

La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione dei servizi vigenti.

2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

ART. 6 – LE INIZIATIVE COMUNALI

Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura della attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

ART. 7 – LE TUTELE E LE GARANZIE.

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentite dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi derivati dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentati di un rilevante patrimonio culturale e pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 2 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267.

ART. 8 – PROMOZIONE DI DOMANDE DI REGISTRAZIONE UFFICIALE.

1. Il Comune, con propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte di soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini del riconoscimento della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica tipica.
2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto e per nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative e dalle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.
3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP – DO – IGP- DOCG- il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producano i prodotti con il riconoscimento De.C.O., (Denominazione Comunale di origine) da più di due anni.

ART. 9 – ISTITUZIONE DI UNA SPECIALE SEZIONE DELLA BIBLIO-MEDIARECA COMUNALE.

1. Nell'ambito della Biblio-mediareca viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche in espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

ART. 10 – ISTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO COMUNALE.

1. E' istituito presso la Direzione Generale un osservatorio sullo stato di attuazione del presente regolamento.
2. A questo osservatorio perviene, con scadenza semestrale, a partire dall'entrata in vigore del regolamento, come previsto dall'art. 14, una dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione, secondo le previsioni regolamentari, da parte del Responsabile di cui all'art.5.

ART. 11 – NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle norme, nel senso che esse non costituiscono un limite, se non con riferimento alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1 ancorché non espressamente previste.